COMUNE DI TEMU'

PROVINCIA DI BRESCIA

Prot. n. 7251 Temù, 30/10/2026

ORDINANZA N. 09 /2026

CONTINGIBILE E URGENTE PER IL TAGLIO DI DUE ALBERI PERICOLANTI UBICATI NEL TERRENO DI PROPRIETÀ DEL SIG. TOMASI LUCA E ALTRI.

IL SINDACO

VISTA la segnalazione pervenuta in data 23/10/2026, al protocollo comunale n. 6679, con la quale il Sig. Tomasi Luca, in qualità di proprietario del terreno identificato catastalmente al mappale n. 52 del foglio n. 18 N.C.T. del Comune di Temù, anche per conto degli altri comproprietari, ha richiesto «l'abbattimento di n. 2 piante pericolanti in prossimità dei condomini»;
CONSIDERATO che per salvaguardare l'incolumità pubblica degli abitanti dei fabbricati e delle pertinenze limitrofe, si rende necessario disporre l'esecuzione urgente ed indifferibile delle opere di taglio di due alberi insistenti sul terreno di proprietà del Sig. Tomasi Luca;
RICONOSCIUTA l'urgenza di scongiurare l'insorgere del pericolo di un danno grave ed imminente, in quanto il perdurare della situazione potrebbe aggravare l'instabilità degli alberi;
DATO ATTO che l'eccezionalità dell'evento necessita l'adozione di provvedimenti immediati e indilazionabili;
DATO ATTO che la tutela dell'integrità fisica e dell'incolumità delle persone è preminente su ogni altro interesse pubblico;
RICHIAMATO il Regolamento Regionale n. 5 del 20.07.2007 e più precisamente l'art. 28 che testualmente recita: "2. Sono ammesse le potature di formazione, le potature di allevamento o spalcature, la potatura di rimonda del secco o di eliminazione di rami che creano situazioni di pericolo. Non sono ammesse le capitozzature e le potature che compromettano la vitalità o la stabilità delle piante. A distanza inferiore a quaranta metri dagli impianti di cattura di richiami vivi o di uccelli a scopo scientifico, di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale 16 agosto 1993, n. 16 (Norme per la protezione della fauna selvatica e per la tutela dell'equilibrio ambientale e disciplina dell'attività venatoria), sono consentite:

a) la potatura delle piante già in forma obbligata;
b) la capitozzatura e la potatura di piante in forma libera, se autorizzate dagli enti forestali previa verifica di compatibilità paesaggistica e ambientale."

VISTO l'art. 54, comma 2° del T.U.E.L. n. 207/2000;

ORDINA

Al Sig. Tomasi Luca, o a Ditta da Lei incaricata, **di provvedere immediatamente e senza indugio alle opere di taglio degli alberi pericolanti e successivamente procedere all'impianto di essenze arboree autoctone come latifoglie a lento accrescimento quali sorbo degli uccellatori e maggiociondolo oppure acero, betulla e frassino**.

PRECISA

che dovrà essere comunicata allo scrivente la data di effettuazione dei lavori di taglio.
La presente Ordinanza verrà pubblicata all'albo on-line, e trasmessa per conoscenza alla Prefettura di Brescia.

IL SINDACO
(Tomasi Corrado)